Istituto Comprensivo Statale
"UDITORE – SETTI CARRARO"
Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442
paic8aq003@istruzione.it - paic8aq003@pec.istruzione.it /
Sito web: http://icuditore-setticarraro.edu.it/
Codice Fiscale 80019860826

Al personale ATA in graduatoria di Istituto

I.C.-"UDITORE - SETTI CARRARO"-PALERMO
Prot. 0002401 del 26/02/2026
VII (Uscita)

Ai docenti dell'Istituto Al
personale ATA
Ai Collaboratori scolastici
Alla DSGA
Atti

Oggetto: conferimento urgente supplenze brevi per Collaboratore scolastico con immediata presa di servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014, n.190, che dispone che, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici;
Visto l'art.1 c. 85 della legge 107/2015 come modificato dalla legge di bilancio 2026
Valutata la struttura e l'organizzazione complessiva dell'Istituto Comprensivo "Uditore Setti Carraro" che è costituito da 4 plessi, di cui due articolati su due piani e con molteplici corridoi, compreso n. 4 sezioni infanzia a tempo normale (pieno) con servizio mensa nel plesso Buttitta;
Tenuto conto che la scuola, in particolare il plesso Buttitta che ospita sezioni n. 4 di Infanzia a tempo pieno e n. 21 classi di Primaria, è frequentata da un alto numero di alunni, in totale 66 beneficiano della L. 104/1992, con necessità di assistenza costante, di cui n.49 nel plesso Buttitta;
Considerato l'attuale assetto dell'organico dei collaboratori scolastici in servizio nel corrente anno, gli istituti di tutela di cui beneficiano ed i profili operativi dei singoli;
Considerata l'impossibilità eveniente di sostituire il collaboratore scolastico assente con personale libero dal servizio,
Vista la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, la quale precisa: "Per quanto riguarda il personale ATA, (comma 333), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimedia bili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito";
Verificata la difficoltà di utilizzare spazi di flessibilità e l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro nelle altre sedi dell'Istituto;
Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione dei collaboratori assenti;
Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
Considerata la difficoltà di utilizzare spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario dei collaboratori e di procedere alla sostituzione del personale assente con personale già in servizio nella medesima istituzione scolastica;
Considerato che è fatto obbligo al dirigente scolastico di improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti, e di assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;
Visto il D.lgs del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Visto che "sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (SENTENZA Corte Cass., Sezioni Unite, n. 21670/2013);
Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto vigente;
Visto il DVR di Istituto vigente;
Considerata e valutata la necessità di provvedere urgentemente alla sostituzione dei collaboratori assenti, in quanto ritenuto prioritario garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni e l'assistenza agli alunni diversamente abili;
Esperite le raccomandazioni e **verificata** l'attuabilità di tutte le misure organizzative complessive previste nella nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015;
Richiamate e **osservate** tutte le motivazioni e le norme in premessa;

DETERMINA

Art. 1. L'attivazione della procedura di conferimento urgente di supplenze brevi con immediata presa di servizio in caso di chiamata, anche di un solo giorno, mediante particolari e celeri modalità di interpello attraverso la procedura informatica di consultazione.

Art. 2. L'istituzione scolastica interpella gli aspiranti che hanno dato la disponibilità per supplenze brevi con particolari e celeri modalità di interpello e ne riscontra la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

Art. 3. Nel caso di accettazione le supplenze saranno assegnate secondo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 4. Il conferimento della supplenza ha carattere di eccezionalità, di urgenza e di brevità (supplenza massimo fino a 7 giorni). Fuori del carattere innanzi detto si seguono le normali procedure di conferimento prescritte dal Ministero dell'istruzione e del merito con specifica ordinanza/provvedimento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Carminia Cassarino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa